

(N. 2574)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1952

Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianità e merito delle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia a vicebrigadiere

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi degli articoli 21 e seguenti del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584 e dell'articolo 23 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, la promozione al grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di custodia si consegue a seguito di esame scritto e di un corso di abilitazione cui vengono ammessi gli agenti e le guardie scelte che, fra gli altri requisiti, non abbiano superato l'età di 40 anni.

L'unito disegno di legge, a carattere temporaneo, prevede che il decimo dei posti vacanti nel grado di vicebrigadiere possa essere conferito per anzianità e merito, prescindendosi da detto limite d'età, alle guardie scelte che abbiano almeno 15 anni di servizio, ed abbiano fornito sicure prove di ca-

pacità, di diligenza e di buona condotta. Con tale provvedimento si vuole, in primo luogo, venire incontro alle aspirazioni di una larga categoria di dipendenti, i quali, specie per aver superato i limiti di età o per altre cause imprevedute, pur dimostrandosi idonei al servizio e pur senza avere demeritato, hanno avuto preclusa la possibilità di avanzamento a vicebrigadiere.

Inoltre il provvedimento di che trattasi è inteso a sanare una disparità esistente tra il Corpo degli agenti di custodia e gli altri Corpi armati in servizio di pubblica sicurezza, i quali godono della speciale norma d'avanzamento a sottufficiale che si propone per l'approvazione.

Infatti coi decreti legislativi 3 agosto 1944, n. 193 e 7 maggio 1948, n. 815 e con la legge

16 novembre 1950, n. 1005 è stato consentito in via temporanea che gli appuntati dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e le guardie scelte di Pubblica Sicurezza conseguano l'avanzamento a vicebrigadiere, prescindendosi da qualsiasi esame, nonchè dai requisiti di comando e di servizio, fermi restando i soli requisiti di permanenza minima nel grado stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

La esigua percentuale di posti di vicebrigadiere, riservata per le promozioni in parola, le prove di idoneità al grado, che si richiedono, non intaccano in alcun modo il principio della necessità degli esami per l'avanzamento al grado di sottufficiale.

D'altra parte, attraverso una rigorosa selezione, si avrà modo di scegliere per l'avanzamento solo gli elementi migliori che danno assoluta garanzia di bene assolvere le funzioni del grado.

Le norme suindicate, per quanto importino parziale modifica del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, vengono adottate con legge formale perchè incidono sullo stato dei sottufficiali. Infatti, il Corpo degli agenti di custodia, per il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, fa parte delle Forze armate dello Stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza, onde le norme stesse hanno riferimento al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514 e successive modificazioni.

Il provvedimento non importa alcun aggravio finanziario. Lo stesso ha riportato il parere favorevole del Consiglio di Stato (verbale n. 117 del 29 marzo 1951) e le adesioni dei Ministeri della difesa e del tesoro, rispettivamente con le note del 29 gennaio 1952, n. 425, ultima legge, e del 3 maggio 1952, n. 113527.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia con almeno 15 anni di effettivo servizio nel Corpo, che abbiano dato prova di adeguata capacità, diligenza e buona condotta e non abbiano riportato nell'ultimo triennio punizioni superiori alla consegna, possono con-

seguire la promozione a vicebrigadiere per anzianità e merito.

Tali promozioni sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, anche a prescindere dal relativo limite di età in seguito all'esito favorevole di un apposito esperimento ed il loro numero non può superare il decimo dei posti di organico vacanti nel grado di vicebrigadiere.

La presente legge ha efficacia per il periodo di un triennio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.